

N. 1466

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA e D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1996

Nuova disciplina delle attività commerciali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 9
Capo I - Registro degli esercenti il commercio	» 9
Capo II - Urbanistica e programmazione commerciale	» 15
Capo III - Direttive ed autorizzazioni comunali	» 21
Capo IV - Forme speciali di vendita al dettaglio.....	» 25
Capo V - Tabelle merceologiche, prezzi e orari di vendita	» 29
Capo VI - Sanzioni e norme transitorie e finali	» 31
Allegati	» 38

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una revisione dell'attuale disciplina legislativa sul commercio sembra emergere con chiarezza non solo tra gli esperti ma anche nell'ambito degli operatori del settore: sintomo che, al di là dell'attualità delle norme, esistono delle spinte di mercato che hanno prodotto situazioni di disagio reale rispetto alle quali vanno studiate soluzioni più adeguate.

L'attuale regime di regolamentazione amministrativa relativo alla localizzazione degli insediamenti commerciali è, come è noto, incentrato sulla programmazione che si realizza attraverso la predisposizione, affidata ai comuni, di appositi piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

Per effetto di questo sistema le decisioni circa il rilascio di un'autorizzazione commerciale sono prese una volta che sia stata verificata la compatibilità tra la domanda e la previsione del piano.

Per quanto riguarda inoltre le grandi strutture di vendita, l'attuale disciplina subordina ad un nulla osta regionale l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita e di centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai 1500 mq. esclusi magazzini e depositi.

Un tale sistema ha avuto il merito di favorire nel corso del tempo una razionale evoluzione dell'apparato distributivo attenuando le previsioni del sistema previgente che lasciava alla pubblica amministrazione amplissimi margini di discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni sotto il profilo della verifica del requisito della pubblica utilità dei nuovi esercizi.

Esso, tuttavia, risulta ormai storicamente datato ed inadeguato a soddisfare le nuove esigenze determinatesi nella struttura del sistema distributivo italiano anche a seguito delle mutate abitudini dei consumatori.

A questo proposito va detto che un momento significativo nel processo di lettura critica della legge è stato rappresentato dalla relazione sulla regolamentazione della distribuzione commerciale che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presentò nel gennaio 1993 al Presidente del Consiglio dei ministri.

È da allora infatti che i problemi della distribuzione hanno cessato di essere confinati fra le questioni per addetti ai lavori per riproporsi invece nell'ambito delle questioni attinenti la stessa qualità della vita.

Nella premessa alla relazione si dichiara, fin dalle prime battute, che la disciplina italiana si caratterizza, rispetto a quelle dei principali Paesi europei, per il fatto di prevedere maggiori restrizioni al libero funzionamento della concorrenza, in particolare per il fatto di porre rilevanti vincoli amministrativi alle possibilità di entrata sul mercato.

Questi vincoli, uniti alle barriere che impediscono all' esercente di ampliare la gamma dei prodotti venduti, «...impedirebbero il pieno operare della concorrenza intesa come stimolo all'adozione delle forme produttive e delle localizzazioni più efficienti e alla diffusione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative in campo commerciale, a vantaggio dei consumatori».

Nella relazione, inoltre, l'Autorità antitrust, sottolinea come gli interessi pubblici quali ad esempio la tutela dei consumatori, la tutela dell'ambiente e l'assetto urbano possono essere perseguiti attraverso politiche specifiche, distinte dalla regolamentazione dei mercati.

La relazione conclude proponendo di superare l'impostazione attuale caratterizzata dalla predeterminazione amministrativa dell'equilibrio tra domanda ed offerta di servizi commerciali.

Il rapporto dell'Autorità *antitrust*, corretto da un punto di vista strettamente formale, mostra però i suoi limiti laddove manca di considerare i principi che in oltre un ventennio di giustizia amministrativa, si sono consolidati in materia.

La normativa sull'esercizio delle attività commerciali è infatti stata oggetto di continui aggiustamenti nell'intento di corrispondere alle reali esigenze del settore.

Per effetto delle pronunce succedutesi nel corso degli anni, sono stati sostanzialmente liberalizzati i trasferimenti, mentre, per quanto concerne i piani comunali, la giurisprudenza ha sempre rimarcato l'obbligo, per i comuni, di tenere aggiornati i dati sui contingenti di superficie di vendita dei beni di largo e generale consumo e di non decidere prendendo i dati dell'anno base contenuti nel piano commerciale.

Manca inoltre nel rapporto dell'Autorità *antitrust* un esauriente esame del complesso sistema di pianificazione commerciale regionale e dello stesso regolamento di attuazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 (decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375), che ha anch'esso inciso sulla disciplina generale. Deve, inoltre, ritenersi che la normativa della legge n. 426 del 1971, non sia in contrasto coi principi del Trattato di Roma in base anche alla giurisprudenza dell'Alta Corte di giustizia, che esaminando fattispecie normative analoghe (quale la legge francese Royer ed altre), ha affermato costantemente il seguente principio: «Una regolamentazione nazionale che subordina l'impianto di certe superfici di vendita al dettaglio a condizioni e direttive generali applicabili indistintamente ai cittadini nazionali ed ai cittadini degli altri Stati membri non è e non sarà in contrasto con l'articolo 52 del Trattato di Roma nella misura in cui il contenuto e gli obiettivi di una tale regolamentazione non consentano di ritenere che essa sia stata adottata a fini discriminatori».

Il nodo dell'inadeguatezza della legge n. 426 del 1971 non può dunque essere ricondotto ad una presunta incompatibilità con il diritto comunitario, ma risiede, in verità, nel fatto di aver forse contribuito, nel

corso degli anni, ad «ingessare» eccessivamente il mercato.

Anche sotto tale aspetto tuttavia, l'accusa spesso rivolta al commercio di essere un «settore protetto» dalla concorrenza interna ed internazionale è però contraddetta dai risultati delle analisi dello stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che mostrano come il commercio sia un settore competitivo che espelle dal mercato le strutture non efficienti.

Non bisogna inoltre dimenticare, come già sopra rilevato, le evoluzioni intervenute nel corso degli anni principalmente ad opera del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che ha introdotto:

la liberalizzazione degli ampliamenti e dei trasferimenti degli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 200 mq;

l'impossibilità di negare l'autorizzazione in caso di accorpamento di due esercizi dello stesso settore e con un limite di superficie di 600 mq;

l'ampliamento fino al raddoppio della superficie originaria di vendita.

Di rilevante interesse nel processo evolutivo è infine stata l'emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali e della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo.

La prima rileva sotto il profilo del raccordo tra regioni ed enti locali (vedi l'articolo 3: «le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province»), mentre la seconda rileva con riferimento agli articoli 19 e 20 riguardanti rispettivamente i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, eccetera, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente ed i casi in cui alle stesse attività può essere applicata la procedura del silenzio assenso (il discrimine tra le due fattispecie è dato dal fatto che si tratti o meno di atto a carattere vincolato).

Infine, un'ultima notazione sull'evoluzione intervenuta in questo settore deve essere fatta con riferimento alle recenti leggi riguardanti il commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112) e i pubblici esercizi (legge 25 agosto 1991, n. 287) le quali hanno abbandonato l'impostazione della legge n. 426 del 1971 quale legge quadro a carattere generale, perseguendo l'indirizzo di una legislazione per specifici comparti.

Tutti questi diversi interventi non hanno tuttavia superato la necessità di dover operare attraverso un organico disegno di riforma.

Il presente disegno di legge è ispirato dalla consapevolezza che qualunque ipotesi di revisione dell'attuale normativa deve affrontare il nodo del rapporto tra pianificazione urbanistica e sviluppo commerciale.

È infatti largamente condivisa l'opinione che l'inadeguatezza della legge n. 426 del 1971 è legata alla mancata attuazione dell'articolo 13 della legge che si riferisce, appunto, al coordinamento tra strumenti urbanistici ed insediamenti commerciali più che in una presunta, potenziale capacità distorsiva della stessa nei confronti del libero esplicarsi della concorrenza.

È nel mancato coordinamento tra questi due momenti programmatici che risiede la debolezza dell'attuale disciplina che, svuotata nel corso degli anni dall'interpretazione sempre più liberista della giurisprudenza e dagli stessi interventi correttivi del legislatore, ha finito con il costituire forse più un intralcio che uno strumento adeguato per continuare a garantire uno sviluppo equilibrato del settore.

Se oggi, alla luce di oltre venti anni di esperienza, si può affermare che il livello programmatico comunale si è affermato assai più del corrispondente livello regionale, si indica, al tempo stesso, il limite dell'attuale disciplina, sotto il profilo della frammentazione e della rigidità dell'attuale programmazione, ed una prospettiva per il futuro che potrebbe essere colta riassegnando alle regioni una possibilità di controllo anche in merito al trasferimento ed all'ampliamento degli esercizi di media e grande

dimensione, eliminando così l'attuale disparità tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale (interventi più incisivi di indirizzo sul processo programmatico e sulle decisioni che maturano a livello comunale).

Dalle considerazioni sopra esposte deriva necessariamente che qualsiasi ipotesi di revisione dell'attuale disciplina dovrebbe mirare al mantenimento dei principi di pianificazione commerciale con riferimento in particolare alle grandi strutture di vendita.

La valutazione dell'opportunità di consentire gli insediamenti di strutture quali ad esempio i moderni ipermercati, non può infatti che essere affidata alla competenza dell'ente regione per la complessità delle problematiche connesse alla realizzazione di tali strutture sotto il profilo dell'impatto ambientale, della capacità di servire bacini di utenza assai ampi e, quindi, di fungere da polo di attrazione sovracomunale ed altri ancora.

Non va poi dimenticato che nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi da rendere al consumatore un aspetto su cui puntare potrà essere costituito da un rafforzamento della qualificazione morale e professionale degli operatori.

Sotto questo profilo dovranno essere allo stesso tempo utilizzati gli strumenti previsti dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo per snellire le procedure di iscrizione al REC.

Un altro aspetto sul quale si può concordare con i rilievi mossi dall'*Antitrust* è quello costituito dalla possibilità, oggi invece assai scarsa, concessa all'esercente di ampliare la gamma dei prodotti venduti.

Il sistema delle tabelle merceologiche attuale non è infatti più consono alle esigenze di flessibilità richieste dagli stessi operatori a causa delle mutate esigenze connesse al modo di vivere ed al minor tempo utilizzato per effettuare gli acquisti da parte dei consumatori.

Si fornisce di seguito un rapido commento alle singole disposizioni:

Articoli 1 e 2: viene mantenuta l'iscrizione al REC per tutte le forme di vendita

all'ingrosso e al dettaglio anche se limitate ad una cerchia determinata di persone in quanto si ritiene utile la conservazione di uno strumento diretto ad accertare la qualificazione morale e professionale di tutti coloro che intendono esercitare un'attività commerciale. L'iscrizione al REC legittima all'esercizio per il tipo di attività relativa al settore (alimentare, non alimentare e misto) per il quale è stata disposta. Per ottenere l'iscrizione nel registro occorre presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per provincia. Una delle novità del presente disegno di legge è infatti costituita dalla adozione di procedure di iscrizione agili e trasparenti che, rimettendo la gestione del registro agli uffici camerale, eliminano gli attuali organi di gestione collegiali con evidenti benefici riflessi sulla speditezza e trasparenza dei procedimenti. Nel segno di questo nuovo indirizzo deve leggersi l'introduzione del principio del silenzio-assenso per l'iscrizione nel registro.

Articolo 3: riguarda i requisiti morali necessari per ottenere l'iscrizione nel registro. Tali requisiti vengono inaspriti rispetto agli attuali attraverso una più puntuale elencazione delle figure delittuose che sono ostative per l'iscrizione quali ad esempio i delitti di usura e mediazione usuraria, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Articolo 4: i requisiti professionali necessari per l'iscrizione nel registro consistono nel superamento di un esame, previa frequenza di un corso professionale, ovvero, in alternativa, nella pratica professionale, ovvero nel possesso di un diploma di laurea. Possono accedere direttamente all'esame relativo al settore o a singole tabelle, coloro che siano in possesso di un titolo di studio di grado superiore alla scuola dell'obbligo. Requisiti morali più rigorosi insieme ad una qualificazione professionale incentrata soprattutto sugli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza ed all'informazione dei consumatori, sono strumenti indispensabili per consentire al nuovo imprenditore commer-

ciale di venire incontro alle nuove esigenze dei cittadini-consumatori.

Articoli 5 e 6: riguardano i ricorsi avverso i provvedimenti che negano l'iscrizione nel registro e l'istituzione, in ogni camera di commercio, di un fondo per la formazione, l'aggiornamento professionale e l'assistenza tecnica finalizzato alla concessione di contributi ad organismi costituiti dalle organizzazioni dei commercianti o da enti e consorzi privati istituiti da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra imprese commerciali. Il fondo è alimentato dal 15 per cento del diritto annuale versato dalle imprese commerciali e dal 20 per cento dei diritti di segreteria connessi all'iscrizione nel REC.

Articolo 7: l'articolo detta le linee per il raccordo tra strumenti urbanistici e programmazione commerciale. La scelta di fondo e l'attribuzione alle regioni della piena competenza, urbanistica ed economico-commerciale, in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le « grandi strutture di vendita», lasciando ai comuni il solo controllo dell'osservanza delle norme urbanistico-edilizie e delle altre norme legate all'insediamento della struttura sul territorio. A tal fine le regioni dettano norme e principi in base ai quali i comuni individuano negli strumenti urbanistici, le aree destinate ad insediamenti commerciali e le aree, a prevalente diversa destinazione, in cui consentire insediamenti commerciali di superficie maggiore di 600 mq per i comuni con meno di 10.000 abitanti e con superficie maggiore di 2.500 mq per gli altri comuni. Viene anche previsto un potere surrogatorio delle regioni nel caso in cui i comuni non adeguino i loro strumenti urbanistici alle norme dettate dalle regioni. Decorso comunque un anno, in caso di inerzia dei comuni, gli insediamenti commerciali sopra citati sono ammessi anche su aree a destinazione produttiva.

Articolo 8: si prevede che le regioni, ogni quattro anni, deliberino, sentito il parere di una apposita commissione regionale, direttive e criteri di programmazione per il rila-

scio delle autorizzazioni relative alle nuove aperture degli esercizi di cui all'articolo 7. Fino a quando non sono approvate le delibere, le autorizzazioni sono rilasciate dal presidente della giunta regionale nella osservanza dei criteri previsti dalla presente legge. Tali direttive devono tendere a favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi offerti al consumatore e ad assicurare il rispetto della libera concorrenza mediante la presenza delle varie formule distributive (ipermercati, supermercati, negozi al dettaglio, eccetera) nonchè ad agevolare gli insediamenti atti a inserire le piccole e medie imprese già operanti sul territorio. Le predette direttive, inoltre, non dovranno predeterminare rigidi limiti di sviluppo che possano impedire la libera scelta dell'imprenditore, costringendolo ad adottare dimensioni non rispondenti a criteri di produttività e di funzionalità del servizio nell'interesse dei consumatori.

Articolo 9: l'articolo istituisce presso ogni regione una commissione per l'espressione del parere sulle direttive e i criteri di cui all'articolo 8. La novità è costituita dalla presenza dell'assessore regionale competente in materia di urbanistica con funzioni di vice presidente. Ciò dovrebbe assicurare il coordinamento tra i due momenti programmatori: quello urbanistico e quello commerciale. La commissione deve essere sentita anche per il rilascio delle autorizzazioni regionali.

Articolo 10: l'articolo disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli insediamenti commerciali di cui all'articolo 7. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale insieme ad una relazione illustrativa per consentire la valutazione della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici. Sulla domanda la regione acquisisce il parere del comune interessato. Viene chiarito che nella superficie di vendita non si computano gli uffici, magazzini, depositi, locali di lavorazione o di passaggio. La de-

cisione sul rilascio è trasmessa al sindaco del comune per la verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle prescrizioni dei regolamenti edilizi e delle norme relative alle destinazioni d'uso.

Articolo 11: l'articolo disciplina le modalità da seguire nel caso di domande concorrenti. Le domande di autorizzazione al trasferimento ed all'ampliamento sono esaminate con priorità rispetto alle domande di nuove aperture. Nel caso di domande concorrenti nella stessa zona l'autorizzazione all'apertura di un nuovo insediamento commerciale è concessa prioritariamente alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione.

Articolo 12: l'articolo disciplina le modalità per il ricorso avverso le delibere della giunta regionale.

Articolo 13: è relativo alle autorizzazioni di competenza comunale. Le nuove aperture degli esercizi di vendita al dettaglio restano soggette ad autorizzazione. I comuni deliberano, ogni quattro anni, sentito il parere delle organizzazioni imprenditoriali, criteri per il rilascio delle autorizzazioni con riferimento alle nuove aperture degli esercizi di generi alimentari e di articoli di abbigliamento con superfici inferiori ai limiti precedentemente indicati. I comuni possono stabilire limiti e contingenti complessivi per assicurare una migliore funzionalità e produttività del servizio. Fino a quando non sono approvati tali criteri, le autorizzazioni comunali sono rilasciate dal sindaco in base ai principi della presente legge.

Articolo 14: disciplina le modalità per le autorizzazioni relative all'apertura degli esercizi di vendita. L'autorizzazione all'apertura degli esercizi è negata in mancanza dell'iscrizione al REC e qualora l'apertura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici. Sono assoggettati alla sola comunicazione al sindaco:

il trasferimento di esercizi operanti nell'ambito del comune;

l'ampliamento fino al raddoppio della superficie complessiva originaria dell'esercizio;

l'ampliamento fino a 200 mq;

l'apertura di un nuovo esercizio fino a 600 mq a seguito dell'acquisizione di almeno due esercizi di vendita dello stesso settore merceologico già operante da tre anni;

la scissione di autorizzazioni esistenti in autorizzazioni frazionate;

l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita superiore a 600 mq purchè non venga superata la sommatoria delle superfici degli esercizi accorpati.

In questi casi il trasferimento, l'ampliamento e l'apertura possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

Articolo 15: l'articolo disciplina le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di vendita. Viene applicato il principio del silenzio-assenso alle domande relative alle autorizzazioni per le tabelle VI, VII e VIII. Viene inoltre prevista la comunicazione dell'avvio del procedimento alle organizzazioni imprenditoriali di categoria ed il coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 12 agosto 1993 n. 310.

Articoli 16 e 17: con la prima disposizione si disciplina il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di vendita, mentre, con la seconda, viene chiaramente specificato il concetto di spaccio interno al fine di contenere gli attuali abusi nel settore.

Articoli 18, 19 e 20: oltre alla disciplina della vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, viene disegnata una più organica regolamentazione delle vendite al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione stabilendo il divieto di vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisioni. Infine, si disciplinano le vendite dirette al domicilio dei consumatori e quelle concluse mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Articolo 21: la disposizione disegna le nuove tabelle merceologiche che vengono

ridotte dalle attuali quattordici ad otto soltanto. I comuni possono stabilire limiti e contingenti esclusivamente per i beni di largo e generale consumo, escluse alcune categorie merceologiche della tabella V. Viene inoltre previsto un diritto di priorità per i titolari di licenza di panificazione con riferimento alla tabella I.

Articoli 22, 23 e 24: la prima disposizione riguarda il regime di pubblicità dei prezzi mentre la seconda riguarda gli orari di apertura e la terza le sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste nella presente legge.

Articolo 25: riguarda la sfera di applicazione della legge. Si prevede l'esclusione di agricoltori ed artigiani a condizione che l'attività di vendita sia accessoria e connessa all'attività agricola e artigiana. Per gli industriali l'esclusione opera qualora la vendita sia effettuata all'interno dello stabilimento e non siano utilizzati appositi locali di vendita.

Articolo 26: si riferisce alle domande di iscrizione e di autorizzazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Esse sono esaminate in base alla legge n. 426 del 1971 fino a quando non siano emanate le direttive regionali e comunali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Articoli 27 e 28: contengono le norme finali e transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Chi è in possesso di autorizzazioni riconducibili alla tabella VIII (prodotti altri) è automaticamente abilitato all'esercizio dell'attività per l'intero settore non alimentare. Per modificare l'assortimento è sufficiente una preventiva comunicazione al comune.

I due allegati, infine, riportano il primo le nuove tabelle merceologiche sulle quali si è operato il maggior raggruppamento possibile di prodotti omogenei ed il secondo le tabelle speciali per i titolari di rivendite di generi di monopolio e per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**REGISTRO DEGLI ESERCENTI
IL COMMERCIO**

Art. 1.

(Iscrizione nel registro)

1. Devono essere iscritti nel registro degli esercenti il commercio (REC) coloro che esercitano od intendano esercitare il commercio all'ingrosso o al dettaglio, nonché tutti coloro che esercitano od intendano esercitare un'attività di vendita al dettaglio in sede fissa, anche se effettuata nei riguardi di una cerchia determinata di persone o in modo discontinuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato all'iscrizione nel REC del titolare dell'impresa individuale o, qualora trattasi di società, associazione od ente, del legale rappresentante, nonché all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

3. Il legale rappresentante della società, associazione od ente può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini dell'iscrizione nel REC.

4. Per l'iscrizione nel REC il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti morali e professionali richiesti dagli articoli seguenti.

5. Il REC è tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominato «camera di commercio», e l'iscrizione è disposta con provvedimento del presidente, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali del richiedente.

6. Qualora il presidente della camera di commercio non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta e la camera di commercio procede d'ufficio all'iscrizione del richiedente nel REC previa verifica ed eventuale integrazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

7. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica, può essere chiesta per più tipi di attività commerciale o di vendita e legittima all'esercizio del tipo di attività relativa al settore merceologico per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni della presente legge.

8. Il REC specificherà, accanto al nome degli abilitati:

a) l'impresa o la società, associazione od ente rappresentati;

b) il tipo di attività e le forme adottate per l'esercizio dell'attività;

c) il settore merceologico (alimentare, non alimentare, misto) o, nell'ambito del settore, se del caso, le tabelle merceologiche per le quali è stata ottenuta l'iscrizione.

Art. 2.

(Domanda di iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nel REC le persone fisiche ed i legali rappresentanti della società, associazione od ente, debbono presentare domanda alla camera di commercio rispettivamente della provincia di residenza o di quella della sede legale.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica

l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. Se il richiedente, rappresentante legale di società, associazione od ente, non intende iscriversi nel REC, deve indicare nella domanda la persona o le persone delegate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Requisiti morali)

1. L'iscrizione nel REC è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

- a) che sono stati dichiarati falliti;
- b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- c) che hanno riportato una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o mediazione usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- d) che hanno riportato due o più condanne, nel quinquennio precedente, a pena detentiva o a pena pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;
- e) che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, o per tendenza.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* il divieto di iscrizione nel REC ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nei confronti degli iscritti nel REC per i quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si verifichi una delle condizioni previste dal comma 1, il presidente della camera di commercio, competente per territorio, adotta il provvedimento di cancellazione.

5. La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comunicano alla camera di commercio i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per una delle fattispecie previste dal comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* o che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *e)* del medesimo comma 1.

6. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione nel REC qualora si riferisca ai reati indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Requisiti professionali)

1. Coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 1 devono, per l'iscrizione al REC, dimostrare:

a) di aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività, previa frequenza di un corso professionale istituito

o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) ovvero di aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività commerciale nel settore alimentare, non alimentare o misto, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla vendita, o se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;

c) ovvero essere in possesso di diploma di laurea.

2. I corsi e l'esame debbono avere per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare, non alimentare e misto, con riguardo prevalentemente agli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori. Nell'ambito del settore alimentare devono essere previsti corsi specifici per le carni di tutte le specie animali.

3. La giunta regionale detta norme e direttive per l'organizzazione, la durata, il funzionamento dei corsi, le materie e le modalità di svolgimento degli esami.

4. I corsi sono effettuati da enti privati o dalle associazioni imprenditoriali del commercio in base a specifiche convenzioni con la regione.

5. Il corso si conclude con un esame tenuto presso la sede dell'ente che ha organizzato il corso stesso e si svolge davanti ad una commissione all'uopo costituita nella quale deve essere garantita la presenza di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il programma di svolgimento dei corsi e le materie d'esame debbono, a cura delle regioni, essere portate a conoscenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può richiedere modifiche ed integrazioni.

7. Possono accedere direttamente all'esame relativo al settore o, se del caso, alle tabelle merceologiche, nelle quali si intende esercitare l'attività, presso uno degli enti di cui al comma 4 coloro che sono in possesso di un titolo di studio di grado

superiore alla scuola dell'obbligo. L'esame è in forma orale.

Art. 5.

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera di commercio, che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal REC, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Il presidente della giunta regionale deve decidere entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 6.

(Fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'assistenza tecnica)

1. Presso ciascuna camera di commercio è istituito un Fondo per la concessione di contributi:

a) per la realizzazione di programmi diretti ad elevare il livello professionale degli operatori attraverso corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

b) per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo, trasformazione, conversione merceologica ed ammodernamento delle imprese commerciali, inclusi gli studi di fattibilità di nuove iniziative;

c) per la realizzazione di programmi diretti a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica e gestionale delle strutture distributive in relazione alle esigenze del mercato e dei consumatori o a facilitare il trasferimento degli esercizi di vendita al dettaglio già esistenti all'interno di centri commerciali;

d) per la realizzazione di programmi ed interventi promozionali diretti a valorizzare i servizi commerciali nei centri storici ed urbani.

2. Destinatari dei contributi sono:

a) le società, le cooperative, gli enti ed i consorzi privati, costituiti dalle organizzazioni dei commercianti più rappresentative nei rispettivi ambiti di competenza;

b) gli enti o i consorzi privati istituiti da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra imprese commerciali;

c) le imprese commerciali.

3. La misura dei contributi, i criteri, le procedure e le modalità di concessione degli stessi, ivi compresa la verifica della realizzazione dei progetti, sono determinati dalla giunta della camera di commercio competente per territorio sulla base di apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 2.

4. Le dotazioni del Fondo sono costituite:

a) dal 15 per cento del gettito del diritto annuale, versato dalle imprese commerciali ai sensi dell'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580;

b) dal 20 per cento dei diritti di segreteria connessi all'iscrizione nel registro degli esercenti del commercio;

c) da contributi della regione o di altri soggetti pubblici o privati.

CAPO II

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Art. 7.

(Strumenti urbanistici)

1. Le regioni con proprie leggi, dettano i principi e le norme in base ai quali i comuni individuano negli strumenti urbanistici, vigenti o da approvare, le aree destinate

agli insediamenti commerciali nonchè le aree, a prevalente diversa destinazione, nelle quali possono essere consentiti gli insediamenti di esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 600 metri quadrati per i comuni con meno di 10.000 abitanti ed ai 2.500 metri quadrati per gli altri comuni.

2. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, debbono apportare le modifiche necessarie per l'adeguamento di detti strumenti ai principi di cui al comma 1, nei modi di cui al secondo terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e delle leggi regionali in materia di urbanistica.

3. La legge regionale stabilisce, per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al comma 1, gli interventi sostitutivi da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato anche mediante il ricorso a commissari *ad acta*.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni dotati di strumenti urbanistici non contenenti la previsione di aree a destinazione commerciale, gli insediamenti commerciali sono ammessi anche su aree a destinazione produttiva, purchè siano garantiti gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonchè dalle normative regionali in materia.

Art. 8.

(Direttive e criteri regionali)

1. La giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, delibera direttive e criteri per le nuove aperture degli esercizi e dei centri commerciali di vendita al dettaglio previsti dal comma 1 dell'articolo 7.

2. Le direttive ed i criteri che non possono consistere nella determinazione di con-

tingenti numerici o dimensionali e di superficie, devono tendere al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;

c) assicurare il rispetto della libera concorrenza mediante la presenza delle varie formule organizzative della distribuzione;

d) agevolare quegli insediamenti che promuovono l'inserimento delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato.

3. Le indicazioni programmatiche possono essere fornite per zone socio-economiche omogenee, nelle quali la regione suddivide il proprio territorio.

4. Le direttive ed i criteri devono essere approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed hanno validità quadriennale.

5. Sono soggetti alla sola denuncia di inizio dell'attività da presentare al presidente della giunta regionale:

a) il trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi di vendita ivi operanti;

b) l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti del raddoppio della superficie originaria dell'esercizio, anche quando tale ampliamento richieda il trasferimento di cui alla lettera a);

c) la concentrazione di esercizi già operanti, in un nuovo esercizio la cui superficie di vendita non abbia dimensioni superiori alla somma delle superfici di vendita degli esercizi oggetto della concentrazione;

d) la scissione di punti di vendita esistenti, con conseguente frazionamento dell'autorizzazione, per dar vita a più punti di vendita con superficie non inferiore a 400 metri quadrati, con possibilità di trasfe-

rimento di ciascun esercizio nello stesso comune.

6. Fino a quando non siano approvate le delibere previste nei commi 1 e 2, le autorizzazioni sono rilasciate, su conforme parere della commissione regionale di cui all'articolo 9, dal presidente della giunta regionale nell'osservanza dei principi previsti dalla presente legge.

Art. 9.

(Commissione regionale)

1. Presso la regione è costituita una commissione composta:

a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;

b) dall'assessore regionale competente in materia di urbanistica con funzioni di vice-presidente;

c) dall'assessore regionale competente in materia di commercio;

d) da due esperti del settore urbanistico e del traffico designati dall'ordine regionale degli ingegneri;

e) da sei esperti dei problemi della distribuzione di cui tre designati dalle organizzazioni a carattere generale dei commercianti più rappresentative a livello regionale, ed uno designato da ciascuna delle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, rispettivamente della grande distribuzione, della distribuzione organizzata e della cooperazione di consumo;

f) da due rappresentanti delle camere di commercio della regione;

g) da quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori;

h) da un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni nazionali dei consumatori.

2. La commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante del comune interessato all'insediamento commerciale.

3. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono nominati i membri supplenti. I membri della commissione possono essere sostituiti dall'organizzazione che ha proceduto alla designazione.

4. Il parere della commissione deve essere espresso entro trenta giorni dalla sottoposizione ad essa della domanda di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia stato comunicato il parere, il presidente della giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Nel caso di mancata nomina della commissione di cui al presente articolo nei termini previsti dal comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede alla nomina, con decreto ministeriale, tenuto conto delle designazioni effettuate.

7. La commissione dura in carica quattro anni.

Art. 10.

(Domanda di autorizzazione regionale)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 8, comma 5, le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli insediamenti commerciali previsti dal comma 1 dell'articolo 7 sono rilasciate dal presidente della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9.

2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. L'autorizzazione è negata solo quando il nuovo insediamento risulti in contrasto con le direttive ed i criteri fissati dalla delibera prevista dall'articolo 8.

4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al comune, competenti per territorio e deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi idonei per consentire la valutazione del rispetto della compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 8, secondo le modalità indicate dalla regione stessa.

5. Sulla domanda di cui al comma 4 la regione acquisisce il parere del comune interessato all'insediamento e della commissione di cui all'articolo 9 entro novanta giorni dalla presentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il presidente della giunta regionale deve procedere indipendentemente dall'acquisizione dei pareri stessi.

6. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione deve essere adottata dal presidente della giunta regionale entro novanta giorni dal decorso del termine di cui al comma 5. Trascorso tale periodo la domanda si intende accolta.

7. Copia dell'autorizzazione rilasciata è trasmessa al sindaco del comune nel cui territorio è previsto l'insediamento. La sua efficacia è subordinata al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

Art. 11.

(Domande concorrenti)

1. Nel caso di domande concorrenti nella stessa zona socio-economica di cui al comma 3 dell'articolo 8, l'autorizzazione all'apertura di un nuovo insediamento commerciale è concessa prioritariamente alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione ed ai richiedenti che dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

2. A parità di condizioni si fa riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 12.

(Delibera della giunta regionale. Ricorsi)

1. La proposta di deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 8 deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione entro dieci giorni da quello in cui la proposta è stata adottata.

2. Chiunque abbia interesse può presentare alla giunta regionale osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione della proposta di deliberazione.

3. La giunta regionale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La delibera è sottoposta ad approvazione definitiva nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

CAPO III

DIRETTIVE ED AUTORIZZAZIONI
COMUNALI

Art. 13.

(Direttive comunali)

1. I consigli comunali, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, sono tenuti a determinare le direttive ed i criteri ai quali, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme edilizie, il sindaco deve attenersi per il rilascio delle autorizzazioni alle nuove aperture degli esercizi di vendita al dettaglio aventi una superficie inferiore ai limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 7.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni relative esclusivamente agli esercizi di vendita al dettaglio di cui alle tabelle previste dal

comma 2 dell'articolo 21, il comune può stabilire limiti e contingenti complessivi al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il maggiore possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dal commercio su aree pubbliche e da altre forme di distribuzione in uso.

3. Le direttive ed i criteri hanno validità quadriennale.

4. Fino a quando non siano approvate le direttive di cui ai commi da 1 a 3, le autorizzazioni comunali sono rilasciate dal sindaco in base ai principi della presente legge.

Art. 14.

(Apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vendita)

1. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita è negata quando il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante o suo delegato della società, associazione od ente, non sia iscritto nel REC e l'apertura dell'esercizio siano in contrasto con le normative e gli strumenti urbanistici, con i regolamenti edilizi e le norme relative alle destinazioni d'uso degli immobili nelle zone urbane, nonché con le disposizioni delle delibere comunali di cui all'articolo 13.

2. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche, sono soggetti alla sola comunicazione da presentare al sindaco, e possono essere realizzati entro trenta giorni dalla comunicazione stessa:

a) il trasferimento dell'esercizio nell'ambito del territorio comunale;

b) l'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati;

c) l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti del raddoppio della superficie originaria, anche con trasferimento dell'esercizio;

d) l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati, a seguito dell'acquisizione di almeno due esercizi di vendita operanti nello stesso comune, da almeno tre anni;

e) l'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita superiore ai 600 metri quadrati purchè non venga superata la sommatoria delle superfici, unitariamente considerate, degli esercizi accorpati;

f) la scissione di autorizzazioni esistenti in autorizzazioni frazionate, dando vita ciascuna a punti di vendita con superficie non inferiore a 400 metri quadrati, con possibilità di trasferimento di ciascuna autorizzazione nell'ambito del territorio comunale.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

(Domande e denunce)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 14, comma 2, la domanda di autorizzazione deve essere presentata al sindaco del comune nel cui territorio si intende aprire l'esercizio o ampliarlo. La domanda deve essere corredata da tutti i dati relativi alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato l'esercizio, alle tabelle merceologiche concernenti l'esercizio stesso nonchè al numero di iscrizione del titolare dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale o suo delegato della società, associazione od ente, nel REC previsto dal capo primo della presente legge.

2. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 14, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver

rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la revoca del provvedimento richiesto.

3. La domanda di autorizzazione all'apertura od ampliamento, nei casi non contemplati dall'articolo 14, comma 2, di esercizi di vendita al dettaglio relativi a tabelle diverse dalle tabelle I, II, III e IV di cui all'allegato A della presente legge, si intende accolta qualora il sindaco non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di accoglimento della domanda il sindaco rilascia l'autorizzazione e il richiedente ha dodici mesi di tempo per acquisire la disponibilità del locale, e darne comunicazione al sindaco affinché proceda alla verifica di conformità dell'esercizio alle norme igienico-sanitarie, alle norme urbanistico-edilizie e a quelle relative alla destinazione d'uso dei locali. Il sindaco può prorogare il termine di cui sopra in caso di comprovata necessità.

Art. 16.

(Subingresso)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita da parte del titolare o da chi lo abbia acquisito a causa di morte o per donazione comporta, di diritto, il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato il trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio. Il subentrante già iscritto nel registro ha diritto alla continuazione dell'attività, previa richiesta al sindaco di voltura a proprio nome dell'autorizzazione.

2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita, può continuare l'attività esercitata dal dante causa a condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei mesi dalla data di acquisto del ti-

to. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data di presentazione della domanda decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

CAPO IV

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 17.

(Spacci interni)

1. La vendita di merci o di alimenti o bevande a favore dei dipendenti di enti o imprese pubbliche o private è sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'ente od impresa interessata a condizione che l'attività venga effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che la superficie dei locali non sia superiore a 100 metri quadrati.

2. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonchè le norme urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei vari edifici ed immobili nelle zone urbane; siano posti in vendita solo prodotti alimentari e bevande e che sia preposto alla gestione dello spaccio di vendita un soggetto iscritto nel registro di cui al capo primo.

3. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che attendono alla distribuzione di merci esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via con superficie non superiore a 200 metri quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata a condizione che siano rispettati regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, le norme urbanistico-edilizie e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle zone urbane. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti devono comunicare al comune,

ogni anno, l'elenco dei soci e le eventuali variazioni.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate in caso di vendita a favore di soggetti diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 3.

5. Chi vende i beni di propria produzione esclusivamente a favore dei propri dipendenti limitatamente ai loro consumi familiari, non è soggetto alle disposizioni della presente legge a condizione che la vendita sia effettuata nei locali stessi di produzione e purchè non esista un apposito spaccio di vendita.

6. Gli spacci sono tenuti ad osservare le norme fiscali, igienico-sanitarie, di polizia urbana ed annonaria, nonchè le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico.

Art. 18.

(Distribuzione automatica)

1. La vendita al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, qualora non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione del sindaco che è rilasciata previo accertamento dell'iscrizione del richiedente nel registro e dell'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e delle norme sull'occupazione di suolo pubblico.

2. Qualora la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici si svolga in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 19.

(Forme speciali di vendita)

1. Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve osservare le

norme di cui al capo primo e deve garantire che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed idonee all'uso cui sono destinati.

2. La spedizione di un prodotto può aver luogo soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del cliente, o di adesione ad un programma di fornitura continuativa. È consentito l'invio di campioni promozionali di prodotti od omaggi non richiesti a condizione che non comportino alcuna spesa o vincolo per il destinatario.

3. Le vendite di cui al comma 1 debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate per televisione, l'emittente televisiva deve accertarsi, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei titoli prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro ditte ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. È vietata la vendita all'asta per le operazioni effettuate tramite televisione od altri sistemi di comunicazione.

6. Alle vendite citate nel presente articolo si applicano inoltre le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Art. 20.

(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dei locali commerciali)

1. Le imprese esercenti la vendita diretta di prodotti o servizi mediante raccolta di una proposta di ordine al consumatore fi-

nale fuori dai locali commerciali, attraverso fiduciari incaricati alla vendita a tal fine autorizzati, sono soggetti soltanto all'osservanza delle norme previste dal capo primo.

2. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare gli elenchi dei propri incaricati alla vendita, compresi quelli residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, alla autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio della sede legale o amministrativa dell'impresa.

3. L'autorità di pubblica sicurezza può negare l'autorizzazione valutati i requisiti morali previsti dall'articolo 3 e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

4. Le imprese di cui ai commi da 1 a 3 rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate per la vendita e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi della autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e della firma di quest'ultimo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a chiunque esibisca o illustri cataloghi o svolga altra forma di propaganda commerciale al domicilio dei consumatori o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

7. Le vendite di cui ai commi precedenti devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. Ai fini dell'osservanza di questo obbligo è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione con un massimale adeguato al volume dei suoi affari. I prodotti devono comunque essere coperti da garanzia e qualora non corrispondano all'ordinazione debbono essere sostituiti o deve essere rimborsato il prezzo pagato.

8. Alle vendite effettuate mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali,

si applicano le disposizioni previste dal capo primo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti registrati fuori dai locali commerciali.

CAPO V

TABELLE MERCEOLOGICHE, PREZZI E ORARI DI VENDITA

Art. 21.

(Tabelle merceologiche)

1. L'iscrizione nel REC è disposta per il settore alimentare o, se del caso, per la tabella II, VI o VII, di cui all'allegato A della presente legge, per il settore non alimentare ovvero per il settore misto, senza necessità di ulteriori specificazioni merceologiche.

2. Le tabelle merceologiche per le quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, i comuni possono stabilire limiti e contingenti complessivi ai quali debbono conformarsi le relative autorizzazioni, sono esclusivamente le tabelle I, II, III e IV dell'allegato A alla presente legge.

3. Chi intende chiedere l'autorizzazione relativa alla tabella VIII «prodotti altri» deve indicare nella domanda i prodotti che intende vendere, che debbono essere specificati sull'autorizzazione. Qualora intenda modificare, ampliare o ridurre l'assortimento merceologico del proprio esercizio di vendita, deve darne preventiva comunicazione al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle relative variazioni dell'autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

4. I comuni non possono, in nessun caso, istituire proprie tabelle anche se configurate come specificazioni della tabella VIII, nè limitare o modificare il contenuto delle tabelle previste dagli allegati A e B alla

presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Il comune, sentito il parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti, può determinare tabelle merceologiche specifiche da assegnare a determinate strutture distributive, aventi la finalità di assicurare, anche nelle ore di chiusura degli altri esercizi di vendita, ai consumatori un servizio di rifornimento di prodotti di prima necessità.

Art. 22.

(Pubblicità dei prezzi)

1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o sui banchi di vendita, debbono recare, nelle forme più opportune scelte dall'imprenditore, l'indicazione del prezzo di vendita in modo chiaro e visibile.

2. L'obbligo della pubblicità dei prezzi può essere assolto anche mediante cataloghi e listini prezzi esposti al pubblico.

3. Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, convertito dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2501, è abrogato.

Art. 23.

(Orari di apertura)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni feriali della settimana dalle 6 del mattino sino alle ore 21 della sera. Nel rispetto dei limiti così fissati il singolo operatore commerciale può autonomamente determinare l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale.

2. Nel corso dell'intero anno è consentito agli esercizi di vendita di cui al comma 1 di protrarre l'apertura serale sino alle ore 23 in due giorni della settimana. La scelta delle giornate in cui effettuare le protrazioni serali è demandata all'operatore commerciale, previa comunicazione al comune territorialmente competente.

3. È consentito agli esercizi di vendita al dettaglio l'apertura facoltativa per l'intera

giornata in tutte le domeniche e le festività di dicembre precedenti il Natale. Il comune deve altresì consentire l'apertura in almeno altre dodici domeniche o festività dell'anno scelte dal singolo operatore commerciale. L'operatore commerciale è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente il calendario delle aperture domenicali e festive che intende effettuare durante l'anno.

4. Nei comuni che si riconoscano ad economia turistica, l'orario giornaliero di apertura può essere protratto con provvedimento comunale oltre i limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Tali comuni possono inoltre stabilire deroghe all'obbligo di chiusura domenicale, oltre a quelle già previste dal comma 3.

5. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori commerciali hanno facoltà di attuare i nuovi orari di apertura consentiti dalla legge stessa, indipendentemente dall'emanazione dei provvedimenti di attuazione da parte delle amministrazioni locali.

6. Oltre alle esclusioni di cui all'articolo 25, le presenti disposizioni sugli orari di apertura non si applicano alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.

CAPO VI

SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita le attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 senza essere in

possesto dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio o delle autorizzazioni, regionali o comunali, prescritte dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 50 milioni.

2. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio o dello spaccio qualora il titolare non risulti iscritto nel registro di cui al capo primo o ne sia stato cancellato ovvero non sia in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla presente legge.

3. Chi viola le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 20 milioni.

4. In caso di particolare gravità o di infrazioni reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio o dello spaccio per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. La contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 23, relativo agli orari di apertura, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 1 milione.

6. Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni, anche se trattasi di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.

7. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle norme della presente legge è applicata dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per l'applicazione delle sanzioni, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25.

(Sfera di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;

b) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, quando vendono esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

c) ai titolari di rivendita di generi di monopolio quando vendono esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni;

d) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

e) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitano attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che l'attività di vendita per il tipo di organizzazione, le modalità di esercizio e per le dimensioni dei locali in cui viene esercitata sia accessoria e connessa all'attività agricola;

f) alle vendite di carburanti nonchè degli olii minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione compresi lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modifiche ed integrazioni;

g) agli artigiani, iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che intendono vendere al pubblico i loro prodotti nei locali di produzione, semprechè l'attività di vendita, per tipo di organizzazione e modalità di esercizio, sia accessoria e conseguente all'attività artigianale;

h) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;

i) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori od utilizzatori professionali;

l) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, anche mediante supporto informatico;

m) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

n) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

o) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

2. Chi intende vendere, all'ingrosso o al dettaglio, oggetti preziosi è soggetto alle disposizioni della presente legge ed è tenuto all'osservanza anche dell'articolo 127 e delle altre disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 26.

(Domande di iscrizione e di autorizzazione in corso di istruttoria)

1. Le domande di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni del capo primo della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e del decreto mi-

nisteriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, e debbono essere decise entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine la domanda si intende accolta fermo restando il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti morali e professionali prescritti dal capo primo della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni.

2. Le domande di autorizzazione, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono esaminate in base alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni e del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni, fino a quando non siano emanate le direttive regionali e comunali previste dalla presente legge e, comunque, non oltre un anno dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 27.

(Norme di attuazione)

1. Coloro che, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alle tabelle I o II o V o VI o VII previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti di cui alla tabella III dell'allegato A alla presente legge, a condizione che siano iscritti nel registro per la tabella delle carni e la superficie di vendita sia superiore a 200 metri quadrati.

2. Coloro che, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale relativa alla tabella IX prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nella tabella V di cui all'allegato A alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al REC da essi posseduta.

3. Coloro che, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge,

sono iscritti nel REC per le tabelle merceologiche, previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII di cui all'allegato A della presente legge, sono automaticamente abilitati all'esercizio dell'attività commerciale per l'intero settore non alimentare. La camera di commercio procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione nel REC.

4. Coloro che, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono in possesso di autorizzazioni relative alle tabelle merceologiche previste dal decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII, qualora intendano modificare od ampliare l'assortimento merceologico dell'esercizio di vendita, debbono presentare preventiva istanza al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio alle opportune variazioni dell'autorizzazione, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

5. I titolari di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione automatica di carburanti, in possesso, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, di autorizzazioni relative alle tabelle speciali previste dall'allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i prodotti compresi nelle rispettive tabelle speciali di cui all'allegato B alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al REC da essi posseduta.

Art. 28.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

a) con effetto dal decorso del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 26, il capo primo, salvo l'articolo 1, primo comma, gli articoli 34, 35 e 36 del capo terzo ed il capo quarto della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le relative norme di attuazione di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

b) con effetto dal decorso del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 26, le norme del capo secondo e degli articoli da 24 a 33 del capo terzo della legge 11 giugno 1971, n. 426, e le restanti norme del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

c) la legge 5 luglio 1975, n. 320, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384, la tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come sostituita dall'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, limitatamente alle voci relative alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

d) la legge 28 luglio 1971, n. 558, e successive modificazioni, e l'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, nonchè ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

ALLEGATO A

TABELLE MERCEOLOGICHE

I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche - esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi e le carni fresche di tutte le specie animali - articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonchè articoli in carta o altro materiale per la casa.

II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate comprese quelle di cui alla tabella VII - salumi - altri prodotti alimentari a base di carni - uova.

III) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcoliche, nonchè i prodotti di cui alle tabelle II, VI e VII - articoli per l'igiene della persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la pulizia nonchè articoli in carta o altro materiale per la casa, per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

IV) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 600 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati).

V) Articoli di vestiario confezionati di qualunque materiale, tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e di camiceria - relativi articoli complementari ed accessori di qualunque tipo e pregio quali articoli ornamentali, guarnizioni, applicazioni in qualsiasi materiale (esclusi metalli preziosi), gemelli, cinture, bretelle e simili - accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, compresi gli articoli di bigiotteria (esclusi gli oggetti preziosi) - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - articoli di merceria - qualsiasi altro prodotto concernente l'abbigliamento della persona, quali costumi da bagno e relativi coordinati, occhiali da sole, articoli sportivi, da spiaggia e simili - prodotti tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per l'arredamento della casa - filati quali i gomitoli di lana, cotone o di altro materiale e simili - calzature ed articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio - prodotti di pellicceria - per esercizi aventi una superficie di vendita di almeno 100 metri quadrati.

VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - olii e grassi alimentari di origine vegetale - uova - bevande, anche alcoliche.

VII) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e simili.

VIII) Prodotti altri (ai sensi del comma 3 dell'articolo 21).

ALLEGATO B

TABELLE SPECIALI

TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE
DI GENERI DI MONOPOLIO

Articoli per fumatori.

Francobolli da collezione e articoli filatelici.

Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste a enti vari, moduli per contratti.

Tessere prepagate per servizi vari.

Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori e materiali di consumo per *computers* e *fax*).

Articoli di bigiotteria in materiali non preziosi.

Pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.

Lampadine, torcie elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

Articoli di chincaglieria purchè realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachia-
vi eccetera).

Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, biscotti confezionati, merendine confezionate e simili).

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.

Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi, deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e simili eccetera).

Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di oreficeria), comprese mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

Fiori e piante artificiali.

Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcohol denaturato, acqua ossigenata, e simili), siringhe.

Articoli sanitari.

Occhiali da sole e per presbiti con montature realizzate in materiali non preziosi.

Orologi a batteria in materiali non preziosi.

Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

TABELLA PER TITOLARI O GESTORI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, quali fodere per sedili, tappetini, catene da neve, eccetera.

Pile, lampadine, torce elettriche e simili.

Borse di pronto soccorso.

Altri prodotti diretti al *comfort* dell'automobilista.